Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 agosto 1962

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 -
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 -
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 196 DEL 4 AGOSTO 1962:

Supplemento n. 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1046.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei mezzadri delle provincie di Ancona e Macerata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1047.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione della provincia di Firenze.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1048.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli della provincia di Bologna.

Supplemento n. 2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1049.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche artigiane della provincia di Imperia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1050.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese boschive delle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Pisa, Pistoia, Siena.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1051.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei tagliatori e delle tagliatrici sarte dipendenti dalle imprese di sartorie su misura per uomo, signora e modellisti della provincia di Milano.

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1052.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti da Cooperative di consumo e Consorzi da queste costituiti delle provincie di Bergamo, Bologna, Forlì, Modena, Parma, Perugia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Verona.

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il 25 luglio 1962, alle ore 10.30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Jules Léger, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore del Canada.

(4502)

Il 25 luglio 1962, alle ore 11.10, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il sig. Joseph Francis Shields, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Irlanda.

(4499)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1962, n. **1043.**

Modificazioni alla tariffa dei diritti di Borsa spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 agosto 1947, n. 851, con il quale vennero approvate e rese esecutive al punto *a*) la tariffa dei diritti per certificati e copie, al punto *b*) la tariffa dei diritti di ammissione a quotazione ufficiale dei titoli sul listino di Borsa ed al punto *c*) la tariffa dei diritti per l'ingresso nei recinti di Borsa, dovuti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Venezia;

Vista la deliberazione in data 27 marzo 1962, della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Venezia, con la quale sono state proposte modificazioni alla tariffa indicata al punto *b*) del decreto suddetto;

Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale si stabiliscono la forma e l'organo competente per la emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro.

Decreta:

Art. 1.

La tariffa dei diritti annui spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Venezia, per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale nella locale Borsa valori, viene stabilita nella seguente misura:

diritto fisso annuo	L. 3.000
in più, per ogni milione o frazione di milione:	
fino ad un miliardo	» 30
da 1 miliardo a 5 miliardi	» 25
da 5 miliardi a 10 miliardi	» 20
da 10 miliardi a 30 miliardi	» 15
da 30 miliardi a 50 miliardi	» 10
oltre i 50 miliardi	» 5

L'importo delle successive emissioni si somma all'importo dei titoli già ammessi a quotazione per calcolare il supplemento dovuto.

Sono esenti da tasse i titoli che per legge sono ammessi di diritto alla quotazione.

Art. 2.

Rimangono ferme le tariffe indicate nei punti *a*) e *c*) del decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 agosto 1947, n. 851.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1962

SEGNI

TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 76. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1962, n. 1044.

Ripartizione dei rimanenti cinque posti di assistente di ruolo dei trecentosettantacinque non riservati agli assistenti straordinari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 1962, con il quale veniva fatto luogo alla ripartizione di trecentosettanta dei trecentosettantacinque posti di assistente di ruolo non vincolati agli assistenti straordinari, facendosi riserva di successiva assegnazione dei rimanenti cinque posti;

Ravvisata la necessità di procedere ora all'assegnazione dei cinque posti di assistente di ruolo anzidetti;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

I rimanenti cinque posti di assistente di ruolo dei trecentosettantacinque non riservati agli assistenti straordinari, sono ripartiti come appresso:

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Università di Sassari

Cattedra di « Diritto commerciale », posti n. 1.

FACOLTA' DI ECONOMIA E COMMERCIO

Università di Torino

Cattedra di « Politica economica e finanziaria », posti n. 1.

FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

Università di Palermo

Cattedra di « Puericoltura », posti n. 1.

FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA

Università di Messina

Cattedra di « Patologia generale ed anatomia patologica », posti n. 1.

Università di Milano

Cattedra di « Ispezione degli alimenti di origine animale », posti n. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1962

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 77. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1962, n. 1045.

Erezione in ente morale dell'Associazione « Centro Internazionale Crocevia ».

N. 1045 Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, l'Associazione « Centro Internazionale Crocevia », con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 69. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1962.

Rinnovo ed aumento dei contributi del Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Cuneo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 17 maggio 1872, n. 845, con il quale venne costituito tra lo Stato e la provincia di Cuneo un Consorzio per il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici nella suddetta Provincia;

Visto il decreto presidenziale 3 ottobre 1956, n. 550, con il quale il detto Consorzio venne ulteriormente rinnovato sino a tutto l'esercizio finanziario 1960-61;

Vista la deliberazione n. 8 in data 23 gennaio 1961 del Consiglio provinciale di Cuneo con la quale se ne propone il rinnovo per anni 5 con il contributo annuo, da parte della Provincia, di L. 2.000.000;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Cuneo costituito con regio decreto 17 maggio 1872, n. 845, è rinnovato per anni 5 a decorrere dallo esercizio finanziario 1961-62 con l'annuo contributo statale di L. 2.000.000 (duemilioni) e altrettante a carico dell'Amministrazione provinciale di Cuneo.

Detto contributo sarà prelevato sul capitolo 92 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1961-62 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1962

GRONCHI

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1962
Registro n. 10, foglio n. 214

(4556)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1962.

Foggia delle divise del personale ausiliario, ruolo delle guardie di sanità, del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 85 del regolamento speciale per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702;

Visti i decreti ministeriali in data 13 maggio 1932, 28 settembre 1939 e 14 febbraio 1941, con i quali venivano stabilite la foggia e la modifica della divisa del personale subalterno della sanità pubblica;

Visti i decreti ministeriali in data 14 febbraio 1945 e 10 agosto 1950, con i quali vennero approvate le necessarie modifiche ai fregi ed alla foggia stessa;

Decreta:

La foggia della divisa del personale ausiliario, ruolo delle guardie di sanità, del Ministero della sanità, è stabilita come appresso:

a) *divisa delle guardie per la stagione invernale*:

1. Berretto di panno bleu scuro, con diametro superiore eccedente quello inferiore di cm. 8. L'altezza della parte cilindrica è di cm. 4. La parte tronco-conica che unisce quella cilindrica col cielo del berretto è di cm. 4. La visiera, di cuoio, verniciata nera, applicata ai punti medi laterali del berretto, è a contorno rotondo, leggermente incurvata e, nel suo centro, deve sporgere di cm. 4. Nei punti estremi di attacco di esso vi sono due piccoli bottoni neri, ai quali va assicurato un sottogola di pelle verniciato nero, dell'altezza di cm. 1,5 a due passanti.

Al di sopra della visiera, è un fregio ricamato in oro, formato da un doppio ramo di alloro, su panno nero; ogni ramo è costituito da tre foglie e da due bacche. Al centro uno scudo di color giallo cromo chiaro (della stessa tonalità della bandiera di quarantena) nel quale è posto un caduceo, senza ali, con due serpenti ricamati in argento. Esso è sormontato da una corona turrita in oro.

2. Giacca di panno bleu scuro a doppio petto, con sparato di cm. 12 e di lunghezza tale da giungere alla metà del dito pollice, quando il braccio è normalmente disteso lungo il corpo.

La giacca ha:

due file parallele di tre bottoni ognuna dorati con caduceo in rilievo e tre asole sul davanti;

due tasche laterali orizzontali;

due distintivi rappresentanti un caduceo — senza ali — con due serpenti in metallo inossidabile dorato a destra ed a sinistra del bavero da applicare con apposito fermaglio a vite;

la controspallina è formata da un rettangolo della stessa stoffa di mm. 50 x 60 cucita interamente sulla spalla con al centro il distintivo in oro del servizio a cui è addetto: un'ancora per la sanità marittima; un'ala per la Sanità aerea; una stella alpina per la sanità di frontiera.

Il taglio della giacca deve essere diritto non sagomato alla vita, non deve avere asole sul bavero e la larghezza delle maniche non deve essere inferiore al polso di cm. 15. Sulla manica sinistra, all'altezza del braccio è posto un distintivo indicante l'abilitazione di cui il personale sia eventualmente in possesso (motorista, padrone marittimo, infermiere, ecc.).

3. Camicia bianca con petto liscio, cravatta nera annodata verticalmente, calze e scarpe nere.

4. Pantaloni dello stesso panno della giacca di taglio comune senza risvolti e tasche verticali. E' ammesso un taschino posteriore a destra purchè non ecceda la lunghezza della giacca.

5. Pastrano di panno bleu scuro di lunghezza di cm. 10 al di sotto della piega del ginocchio non eccessivamente sagomato alla vita con due file di tre bottoni dorati (con caduceo c. s.). I risvolti del bavero devono essere tagliati in modo da essere portati aperti, ma tali da potersi anche chiudere fermando quello soprastante ad un bottone piatto, nero, applicato sotto il bavero. Le due tasche hanno sopratasche. La martingala forma una piega centrale e due pieghe laterali fisse.

6. Impermeabile di color bleu scuro ad un petto, a foggia di pastrano, senza cinta, senza martingala e senza alcun distintivo, la cui fodera deve essere di tinta unita scura.

b) *divisa per la stagione estiva*:

a) di fatica:

1. Berretto di tela color kaki del tutto identico a quello della stagione invernale.

2. Giacca di tela color kaki ad un petto, con risvolti aperti. La lunghezza deve essere tale da giungere alla metà del dito pollice quando il braccio è normalmente disteso lungo il corpo. Una sola bottoniera di tre bottoni d'osso color kaki di media grandezza e quattro tasche chiuse da bottone di piccola grandezza d'osso color kaki. Sul bavero il caduceo, senza ali, in metallo d'argento. Nella parte posteriore una cintura fissa senza bottoni alta cm. 5 che si ferma alle cuciture dei fianchi.

Controspallina di color kaki come per la divisa invernale.

3. Camicia kaki, cravatta kaki e scarpe di tinta marrone.

4. Pantaloni della stessa stoffa della giacca e di taglio identico a quello invernale.

b) *di rappresentanza*:

Per le guardie in servizio presso la sede centrale e gli Uffici periferici del Ministero della sanità, ad eccezione degli Uffici sanitari di porto:

1. Berretto di tela bleu del tutto identico a quello della stagione invernale.

2. Giacca di tela bleu del tutto identica a quella della divisa invernale.

3. Pantaloni di tela bleu del tutto identica a quella della divisa invernale.

4. Camicia bianca, cravatta bleu scura, scarpe nere.

Per le guardie in servizio presso gli Uffici sanitari di porto:

5. Berretto di tela bianca del tutto identico a quello della stagione invernale.

6. Giacca di tela bianca ad un petto, con risvolti aperti. La lunghezza deve essere tale da giungere alla metà del dito pollice, quando il braccio è normalmente disteso lungo il corpo. Una sola bottoniera di tre bottoni dorati con caduceo di media grandezza con due tasche superiori (larghezza cm. 12, altezza cm. 12) e due tasche inferiori (larghezza nella parte posteriore cm. 18 e nell'inferiore cm. 20, altezza cm. 21) con i bordi inferiori arrotondati. Sul bavero il caduceo, senza ali, in metallo dorato.

Controspallina di tela bianca del tutto identica a quella della divisa invernale.

7. Pantaloni di tela bianca del tutto identica a quella della divisa invernale.

8. Camicia bianca, cravatta nera e scarpe bianche.

c) *divisa del capo guardia*:

E' del tutto identica a quella delle guardie sia per la stagione invernale che per quella estiva con le seguenti aggiunte:

a) alle due estremità del sottogola è applicato un passante formato da un galloncino dorato dell'altezza di mm. 6;

b) sulla controspallina è applicato ad un cm. di distanza dall'orlo esterno della controspallina un galloncino dorato di cm. 1 di altezza.

d) *divisa del I capo guardia*:

E' del tutto identica a quella delle guardie con le seguenti aggiunte:

a) sulla controspallina sono applicati ad un cm. di distanza dall'orlo esterno della controspallina due galloncini dorati distanziati mm. 5 l'uno dall'altro, di mm. 6 di altezza ciascuno;

b) alle due estremità del sottogola sono applicati due passanti formati da due galloncini dorati, dell'altezza di cm. 1 ciascuno.

e) *tuta di tela*:

Il personale in parola sarà provvisto anche di una tuta di tela azzurra, da indossare all'occorrenza per particolari adempimenti di servizio. La tuta a foggia di combinazione è ad un petto con colletto chiuso rovesciato e chiusura lampo anteriormente coperta. La combinazione ha inoltre:

a) una cintura dello stesso tessuto alta cm. 4,5 scorrente entro due passanti larghi circa mezzo centimetro, fissati sui fianchi; la chiusura è munita di fibbia metallica brunita;

b) due taschini sul petto con sopratasche e bottoni;

c) di fianco, da entrambi i lati una apertura senza tasche lunga cm. 16.

Le maniche ed i pantaloni sono muniti, ad opportuna distanza dalla estremità, di una linguetta con bottoni per poterli stringere intorno al polso ed al collo del piede. Su dette tute sarà ricamato in filo d'argento alla sinistra del petto lo scudo su sfondo color giallo quarantena con un caduceo sormontato dalla corona di cui al n. 1 della lettera *a*).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1962

Il Ministro: GIARDINA

(4560)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1962.

Autorizzazione alla Società « La Fenice » - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Milano, ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo « incendio ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 23 aprile 1940, n. 468;

Vista la domanda con la quale la Società « La Fenice » Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Milano, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo « grandine », ha chiesto di poter estendere l'esercizio assicurativo al ramo « incendio »;

Sentito il parere della Commissione consultiva per l'esercizio delle assicurazioni private;

Decreta:

La Società « La Fenice » Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo « incendio ».

Roma, addì 25 giugno 1962

Il Ministro: COLOMBO

(4596)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1962.

Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1958, con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione del predetto Istituto;

Viste le designazioni fatte al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, i signori:

Polini dott. Roberto, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Milella dott. Paolo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

La Porta dott. Gustavo, in rappresentanza del Ministero per il commercio con l'estero;

Palma dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Barocas dott. Silvio, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

Benedetti dott. Michele, Bucchi cav. Enrico, Fabbri dott. Fabio, Galli prof. Renato, La Rocca cav. del lavoro Antonio, Negrotti dott. Silvio e Signorini cav. del lavoro Paolo, in rappresentanza degli industriali produttori di conserve alimentari vegenti;

Sada cav. del lavoro Alfonso, Tanzini com.te Michele e Villani dott. Costantino, in rappresentanza degli industriali produttori di conserve animali.

Art. 2.

I membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari durano in carica tre anni a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 luglio 1962

Il Ministro: COLOMBO

(4587)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Università degli studi di Ferrara ad istituire una scuola professionale per infermiere presso la clinica ostetrica e ginecologica dell'Università medesima.

Con decreto n. 300.7.II.AG.42.31.784 in data 14 giugno 1962 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad istituire una scuola professionale per infermiere senza obbligo d'internato per le allieve, presso la clinica ostetrica e ginecologica dell'Università medesima.

(4554)

Autorizzazione all'Università degli studi di Perugia ad istituire una scuola professionale per infermiere presso la clinica ostetrica e ginecologica dell'Università medesima.

Con decreto n. 300.7.II.AG.42.644 in data 14 giugno 1962 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Perugia è stata autorizzata ad istituire una scuola professionale per infermiere senza obbligo d'internato per le allieve, presso la clinica ostetrica e ginecologica dell'Università medesima.

(4555)

Autorizzazione alla Scuola autonoma di ostetricia di Trapani ad istituire una scuola professionale per infermiere senza obbligo d'internato per le allieve.

Con decreto n. 300.7.II.AG.42.1496 in data 25 maggio 1962, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione la Scuola autonoma di ostetricia di Trapani è stata autorizzata ad istituire una scuola professionale per infermiere senza obbligo d'internato per le allieve, con sede presso la Scuola di ostetricia medesima.

(4363)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Clinica dermosifilopatica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Ferrara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Ferrara è vacante la cattedra di « Clinica dermosifilopatica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4641)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 146

Corso dei cambi del 3 agosto 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620.60	620,60	620,60	620,60	620.60	620.60
$ Can.	575,40	575,50	575 —	575,45	574,20	575,41	575,375	575,35	575,40	575,40
Fr. Sv.	143,53	143,67	143,68	143,63	143,53	143,73	143,64	143,55	143,53	143,65
Kr. D	89,80	89,80	89,83	89,81	89,80	89,79	89,805	89,85	89,80	89,82
Kr. N.	86,88	86,90	86,85	86,90	86,95	86.88	86,905	86.90	86,88	86.90
Kr. Sv.	120,55	120,55	120,60	120,56	120,68	120,55	120,55	120,55	120,55	120,55
Fol.	172,36	172,37	172,45	172,42	172,45	172,34	172,445	172,35	172,36	172,40
Fr. B.	12,48	12,483	12,4855	12,485	12,4725	12,48	12,483	12,48	12,48	12,485
Fr. Fr. (N.F.)	126,66	126,66	126,67	126,6575	126,62	116,66	126,6575	126,65	126,66	126,66
Lst.	1740,62	1741 —	1741,10	1741,05	1740,50	1740,68	1740,80	1740,65	1740,62	1740,90
Dm. occ.	155,29	155,40	155,39	155,42	155,30	155,28	155,43	155,30	155,29	155,40
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,05	24,053	24,045	24,05	24,054	24.06	24,05	24,055
Escudo Port.	21,71	21,72	21,75	21,715	21,70	21,71	21,71	21,71	21,71	21,71

Media dei titoli del 3 agosto 1962

Titolo	
Rendita 5 % 1935	106,30
Redimibile 3,50 % 1934	98,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,025
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,475
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º gennaio 1963)	100,825
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1964)	101,325
Id. 5 % (» 1º aprile 1965)	101,75
Id. 5 % (» 1º aprile 1966)	101,60
Id. 5 % (» 1º gennaio 1968)	101,625
Id. 5 % (» 1º aprile 1969)	101,575
Id. 5 % (» 1º gennaio 1970)	102,075
Id. 5 % (» 1º gennaio 1971)	101,925
B. T. Poliennali 5 % (» 1º ottobre 1966)	101,55

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 agosto 1962

Valuta	
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	575,412
1 Franco svizzero	143,635
1 Corona danese	89,807
1 Corona norvegese	86,902
1 Corona svedese	120,555
1 Fiorino olandese	172,432
1 Franco belga	12,484
1 Franco nuovo (N.F.)	126,657
1 Lira sterlina	1749,925
1 Marco germanico	155,425
1 Scellino austriaco	24,053
1 Escudo port.	21,725

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Corso di studi per aspiranti segretari comunali

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1 sub 207 della legge 27 giugno 1942, n. 851;
Visti i decreti ministeriali 31 dicembre 1950, e 31 gennaio 1952;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1962-63 è istituito in Roma uno speciale corso di studi per aspiranti alla carriera di segretario comunale, il quale consisterà in regolari lezioni, esercitazioni pratiche e conferenze, nonchè di un periodo di tirocinio di durata non inferiore ad un mese presso i Comuni che saranno designati dal Ministero dell'interno.

Esso avrà inizio nel mese di ottobre 1962 e termine nel mese di luglio 1963

Art. 2.

Al corso possono essere ammessi i cittadini italiani che abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiano entro il 30 giugno 1963, che, alla data del presente decreto, non abbiano superato il 30° e non abbiano obblighi militari da assolvere durante l'anno accademico 1962-63; siano di buona condotta morale e civile e siano in possesso del diploma di una delle seguenti lauree: in giurisprudenza; in economia e commercio; in scienze politiche; in scienze diplomatiche e consolari; in scienze economiche-sociali e politiche; in economia e diritto della Sezione magistrale di economia e diritto dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.

Art. 3.

Le domande degli aspiranti all'ammissione del corso predetto, redatto su carta da bollo da L. 200 e dirette al Ministero dell'interno, dovranno essere presentate alle Prefetture di residenza entro il termine massimo del 15 settembre del corrente anno.

Alla domanda devono essere uniti:

1) il diploma in originale o in copia legale, o il certificato attestante il conseguimento della laurea, con l'indicazione del relativo punteggio;

2) il certificato rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante e di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie od imperfezioni;

3) i documenti attestanti i titoli di preferenza eventualmente posseduti.

I candidati possono esibire, altresì, in aggiunta al titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso, gli altri titoli dei quali siano eventualmente in possesso (seconda laurea; diplomi di abilitazione all'esercizio delle professioni per le quali sono richieste le lauree indicate all'art. 2).

Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare, espressamente di essere esenti da obblighi militari durante l'anno accademico 1962-63 e di essere in possesso della cittadinanza italiana, ed indicare, altresì:

la data e il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste stesse;

le condanne penali eventualmente riportate;

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario del Comune di residenza dell'aspirante.

Art. 4.

La presentazione della domanda implica la piena conoscenza o la incondizionata accettazione di tutte le condizioni indicate nel bando.

Art. 5.

Saranno ammessi al corso i primi 150 (centocinquanta) classificati nella graduatoria di merito che verrà compilata da apposita Commissione, tenuto conto del punteggio con il quale i titoli di studio sono stati conseguiti e della valutazione dell'Amministrazione circa l'attitudine del concorrente alla carriera di segretario comunale.

A parità di merito, saranno applicate le norme vigenti in materia di preferenze nell'ammissione ai pubblici impieghi.

Non saranno ammessi gli aspiranti che negli analoghi corsi svolti negli anni precedenti siano stati eliminati per scarso profitto o non abbiano superato gli esami finali.

Art. 6.

La frequenza delle lezioni, delle esercitazioni pratiche e delle conferenze, nonchè la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie, per tutta la durata del corso: le assenze non giustificate da comprovati motivi di salute, da gravi motivi di famiglia o dall'adempimento di obblighi di legge, esclusi quelli militari, comportano l'immediata esclusione dal corso.

I partecipanti al corso, i quali dimostrino, attraverso le periodiche prove e le esercitazioni scritte, di non trarne sufficiente profitto, ne saranno esclusi a giudizio insindacabile del Ministero, su proposta del Consiglio dei docenti.

Art. 7.

Ai partecipanti al corso sarà conferita, per tutta la durata di esso, una borsa di studio dell'importo di L. 40.000 mensili, che verrà corrisposta, alla fine di ciascun mese, su attestazione del direttore, dalla quale risulti che essi hanno regolarmente frequentato le lezioni o effettuato il tirocinio finale, traendone adeguato profitto.

Per i partecipanti al corso che risiedano nel comune di Roma, l'importo della borsa di studio è ridotta a L. 20.000.

Art. 8.

Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere esami nelle materie che hanno formato oggetto di insegnamento durante il corso stesso.

Art. 9.

Ai partecipanti al corso, i quali avranno superato gli esami di cui al precedente articolo, verrà rilasciato un diploma, il quale costituirà titolo valutabile nei concorsi a posti di segretario comunale della qualifica iniziale.

Art. 10.

Ai partecipanti al corso, che conseguiranno il diploma con una valutazione complessiva non inferiore ai 9/10, verrà corrisposto un premio di profitto di L. 30.000.

Roma, addì 30 luglio 1962

Il Ministro: TAVIANI

(4589)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami per il conferimento di settanta posti di applicato aggiunto di pubblica sicurezza in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 30 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1962, registro n. 2 Interno, foglio n. 279, con il quale è stato indetto un concorso per esami a settanta posti di applicato aggiunto di pubblica sicurezza in prova nel ruolo ordinario della carriera esecutiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a settanta posti di applicato aggiunto di pubblica sicurezza in prova, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Troiani dott. Guido, vice prefetto, capo della Divisione personale di pubblica sicurezza.

Componenti:
Matarese dott. Pasquale, vice prefetto;
Berardengo dott. Giovanni, vice prefetto ispettore;
Gasparri dott. Ugo, direttore di sezione;
Carta dott. Cesare, direttore di sezione.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate dal dott. Paolo Sarullo, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale di pubblica sicurezza.

Sono aggregati alla suddetta Commissione quali esperti con voto consultivo, l'interprete sig. Pierino Fiorellino, per la prova facoltativa di lingue straniere e il 1° segretario di polizia sig. Nicolò Valenti, per la prova facoltativa di stenografia.

Ai componenti della Commissione esaminatrice spettano i compensi previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 giugno 1962

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1962
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 202. — DI STEFANO

(4538)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a sette posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere, indetto con decreto ministeriale 29 ottobre 1960.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel Bollettino ufficiale n. 4 del mese di aprile, messo in distribuzione il 27 luglio 1962, del Ministero dell'industria e del commercio, è stata pubblicata la graduatoria di merito dei vincitori del concorso per esami a sette posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere, indetto con decreto ministeriale 29 ottobre 1960; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 13 febbraio 1961.

(4540)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 1° febbraio 1961, n. 3231, con il quale venne indetto il concorso pubblico per il conferimento di condotte mediche vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 5038 in data 25 settembre 1961, concernente la costituzione della Commissione giudicatrice di detto concorso;

Constatata la regolarità delle operazioni espletate da detta Commissione;

Vista la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei;

Visti l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, di cui in premessa:

1. Conti Mario . . . . . . punti 51,23
2. Cornaglia Pietro . . . . . » 48,39
3. Masseroni Domenico . . . . . . » 46,32
4. Pollini Bortolo . . . . » 43,95
5. Mazza Pierangelo . . . . » 43,72
6. Bo Vittorio . . . . » 43,41
7. Greppi Enrico . . . . » 43,34
8. Giraldi Alfredo . . . . . » 43 —
9. Gastaldi Noemi . . . . . . » 42,50
10. Ortone Giuliano . . . . » 42,39
11. Bavagnoli Aldo . . . . . . » 41,20
12. Ghibaudi Giuseppe . . . . . . » 40,77
13. Sacco Livio . . . . » 40,73
14. Ferrarini Giorgio » 40,67
15. Rustichelli Giuseppe » 40,55
16. Gatti Giuseppe . » 40,39
17. Ottavis Vittorio . » 40 —
18. Maroni Elio . » 38,56
19. Fajeti Gherardo » 38,41
20. Comba Terenzio . » 38,11
21. Estienne Giovanni .. » 38 —
22. Camussi Giuseppe » 37,55
23. Bertolini Italo » 37 —
24. Lavazza Luciano » 36,34
25. Maltoni Natalino » 35,73

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 16 luglio 1962

Il medico provinciale: BALZAR

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5447 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per condotte mediche vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1960;

Viste le domande dei candidati, da cui risultano le sedi indicate in ordine di preferenza;

Visti l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Conti Mario: Buronzo;
2) Cornaglia Pietro: Sostegno;
3) Masseroni Domenico: Lamporo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 16 luglio 1962

Il medico provinciale: BALZAR

(4370)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.